Presidenza e Segreteria Generale
Piazza G.G. Belli n° 2
00153 Roma
Tel. 06/58.300.213
Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale
Viale Bacchiglione n° 16
20139 - Milano
Tel. 02/53.93.539 r.a.
Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581

Roma, 2 Luglio 2013

NOR13198
SM

Oggetto: Sottoscrizione "Accordo per il credito 2013".

L'Associazione Bancaria Italiana e le Organizzazioni di rappresentanza delle imprese, tra cui R.ETE. Imprese Italia, hanno sottoscritto un'intesa denominata "Accordo per il credito 2013".

1. Obiettivi dell'Accordo

Con la nuova intesa vengono aggiornate le misure di sospensione e allungamento dei finanziamenti previste dai precedenti accordi, focalizzando maggiormente il bacino dei potenziali utilizzatori su quelle Pmi che, per quanto economicamente sane, manifestano un'eccessiva incidenza degli oneri finanziari sul fatturato in conseguenza della diminuzione di quest'ultimo per effetto della crisi economica.
Con l'accordo, le parti firmatarie si sono impegnate, inoltre, a sviluppare nuove aree di collaborazione su temi di interesse comune e ad avanzare proposte congiunte al Governo (regolamentazione europea di vigilanza e politica monetaria, disposizioni in materia di crediti deteriorati, fondi pubblici di garanzia, confidi, disciplina relativa alla deduzione delle perdite su crediti, rafforzamento patrimoniale delle imprese, regime di ammortamento degli investimenti, provvista BEI, BCE e garanzie FEI).
Le banche che intenderanno aderire alla nuova intesa, lo dovranno formalmente comunicare all'ABI, impegnandosi a renderla operativa entro 30 giorni lavorativi dalla data dell'adesione.
In attesa dell'implementazione da parte delle banche delle procedure necessarie alla realizzazione delle misure previste dal nuovo accordo, le domande di attivazione, da parte delle imprese, delle facilitazioni previste dalle "Misure per il Credito alle PMI" del 28 febbraio 2012 potranno essere presentate fino al 30 Settembre 2013.

2. Interventi finanziari per le piccole e medie imprese

2.1 Imprese beneficiarie

- Possono beneficiare delle operazioni previste dal nuovo accordo le piccole e medie imprese operanti in Italia, così come definite dalla normativa comunitaria, appartenenti a tutti i settori.
- Le PMI, al momento di presentazione della domanda, non devono avere posizioni debitorie classificate dalla banca o dall'intermediario finanziario vigilato come "sofferenze", "partite incagliate", "esposizioni ristrutturate" o "esposizioni scadute/sconfinanti" da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso (imprese "in bonis").
- Le PMI beneficiarie sono quelle con una temporanea tensione finanziaria generata dalla congiuntura economica riscontrabile, ad esempio ed in via non esaustiva, per la presenza di uno o più dei seguenti fenomeni: a) riduzione del fatturato; b) riduzione del margine operativo rispetto al fatturato; c) aumento dell'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato; d) riduzione della capacità di autofinanziamento aziendale.

2.2 Operazioni oggetto dell'accordo

A. Operazioni di sospensione dei finanziamenti

a) Operazioni di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine, anche se agevolati o perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie.

- Operazioni di sospensione per 12 mesi, ovvero per 6 mesi, del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing rispettivamente "immobiliare" ovvero "mobiliare".

B. Operazioni di allungamento dei finanziamenti

1. Operazioni di allungamento della durata dei mutui.
2. Operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine.

- Operazioni di allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione ex art. 43 del TUB, perfezionato con o senza cambiali.

C. Operazioni volte a promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività

- Operazioni di finanziamento connesse ad aumenti dei mezzi propri realizzati dall'impresa.

2.3 Condizioni per la realizzazione delle operazioni

Le imprese richiedenti si impegnano a fornire elementi che evidenzino prospettive di sviluppo o di continuità aziendale (ad esempio portafoglio ordini, business plan, piani di ristrutturazione aziendale ecc.).

2.4 Caratteristiche delle operazioni

A. Operazioni di sospensione dei finanziamenti

- Sono ammissibili alla richiesta di sospensiva del pagamento, le rate (per la parte di quota capitale) dei mutui e delle operazioni di leasing finanziario che: a) risultino in essere alla data della firma del presente accordo; b) non abbiano fruito di analogo beneficio concesso ai sensi delle "Nuove misure per il credito alle PMI" del 28 febbraio 2012.
- Sono ammissibili alla richiesta di sospensiva anche i mutui assistiti da contributo pubblico in conto capitale e/o interessi qualora: a) l'ente che eroga l'agevolazione abbia deliberato l'ammissibilità dell'operazione con riferimento alla specifica norma agevolativa, segnalandolo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che provvederà a pubblicarlo sul proprio sito internet; b) il piano originario di erogazione dei contributi pubblici non debba essere modificato a seguito dell'operazione di sospensione.
- Le rate devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda.
- Le operazioni di sospensione determinano la traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo e gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie.
- Le operazioni di sospensione sono realizzate allo stesso tasso d'interesse previsto dal contratto originario e senza la necessità di garanzie aggiuntive.
- Nel caso del leasing, verrà coerentemente postergato anche l'esercizio di opzione di riscatto.

B. Operazioni di allungamento dei finanziamenti

1. Operazioni di allungamento della durata dei mutui

- Sono ammissibili alla richiesta di allungamento, i mutui che: a) risultino in essere alla data della firma del presente accordo; b) non abbiano fruito di analogo beneficio ai sensi dell'Accordo per il credito alle PMI del 16 febbraio 2011 e dell'accordo "Nuove misure per il credito alle PMI" del 28 febbraio 2012.
- Il periodo massimo di allungamento dei mutui è pari al l00% della durata residua del piano di ammortamento. In ogni caso, il periodo di allungamento non sarà superiore a 3 anni per i mutui chirografari e a 4 anni per quelli ipotecari.
- La banca valuterà l'eventuale variazione del tasso d'interesse che, in caso di incremento, non potrà comunque essere superiore all'aumento del costo di raccolta della banca rispetto al momento dell'iniziale erogazione. L'incremento del tasso d'interesse non potrà di norma superare il livello di 200 punti base.
- La prestazione di garanzie aggiuntive sull'operazione di finanziamento sarà valutata dalla banca ai fini di mitigare o annullare possibili incrementi del tasso, considerando la misura e la qualità della garanzia nonché il merito creditizio dell'impresa richiedente.
- Le operazioni di allungamento saranno realizzate allo stesso tasso d'interesse previsto dal contratto originario qualora l'impresa richiedente, entro 12 mesi dall'ottenimento dell'allungamento richiesto,

avvii alternativamente: a) processi di effettivo rafforzamento patrimoniale, attraverso apporti dei soci ovvero di soggetti terzi, rilevando a tal fine anche tutti gli incrementi validi ai fini ACE; b) processi di aggregazione, realizzati in qualsiasi forma, volti al rafforzamento del profilo economico e/o patrimoniale. In caso di mancato avvio, nel termine previsto, di uno dei due processi anzidetti, la banca si riserva la facoltà di rivedere il tasso d'interesse sull' operazione di allungamento, secondo quanto specificato nel relativo contratto.

2. Operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine

- Le operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi e esigibili, potranno essere richieste in relazione ad insoluti di pagamento che l'impresa ha registrato sui crediti anticipati dalla banca.
- Le operazioni di cui al punto precedente sono realizzate allo stesso tasso d'interesse previsto dal contratto originario.

3. Operazioni di allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione ex art. 43 del TUB, perfezionato con o senza cambiali.

- Le operazioni di cui al presente paragrafo sono realizzate allo stesso tasso d'interesse previsto dal contratto originario.

C. Operazioni volte a promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività

- Anche alla luce delle agevolazioni fiscali previste dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale, le banche aderenti si impegnano a concedere alle imprese costituite in forma di società di capitali (inclusa la forma cooperativa), indipendentemente dal sussistere delle condizioni di tensione finanziaria di cui al terzo punto del paragrafo 2.1, un finanziamento proporzionale all'aumento dei mezzi propri realizzati dall'impresa.

3. Ulteriori condizioni di realizzazione delle operazioni

- Alle PMI non saranno addebitate spese e altri oneri aggiuntivi rispetto a quelli eventualmente sostenuti dalla banca nei confronti di terzi, ai fini della realizzazione delle operazioni di sospensione o allungamento e dei quali la stessa banca si impegna a dare adeguata evidenza.
- Qualora il finanziamento o i finanziamenti originari oggetto delle operazioni di cui al paragrafo 2.2 siano assistiti da garanzie, l'estensione delle stesse per il periodo di ammortamento aggiuntivo è condizione necessaria ai fini della realizzazione dell'operazione.
- Possono essere oggetto delle operazioni di cui al paragrafo 2.2, punto A (operazioni di sospensione dei finanziamenti), anche i mutui che abbiano beneficiato delle misure previste dall'Avviso Comune del 2009 e relativi rinnovi. Possono inoltre beneficiare delle operazioni di allungamento anche i finanziamenti sospesi ai sensi dell'accordo del 28 febbraio 2012 ("Nuove Misure per il Credito alle PMI"). In questo caso, è necessario che il periodo di sospensione sia concluso.
- Le banche che abbiano valutato positivamente l'impresa ai fini dell'accesso alle operazioni di cui al paragrafo 2.2, si impegnano a non ridurre contestualmente gli altri fidi concessi all'impresa qualora questa continui a mantenere prospettive di continuità aziendale.

4. Istruttoria delle domande

- Le operazioni di cui al paragrafo 2.2 saranno impostate su base individuale dalle banche che aderiscono all'iniziativa, senza alcuna forma di automatismo nella concessione del credito o realizzazione dell'intervento.
- Nell'effettuare l'istruttoria, le banche si attengono al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la loro autonoma valutazione.
- Le imprese richiedenti gli interventi si impegnano a comunicare le eventuali informazioni di tipo economico, finanziario, patrimoniale o organizzativo richieste dalla banca, anche al fine di consentire la verifica della loro capacità di continuità aziendale.
- Le banche si impegnano a fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla

presentazione della domanda o delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalla banca.

5. Validità dell'accordo

- L'accordo ha validità per le operazioni con caratteristiche pari a quelle descritte in favore dell'impresa, fermo restando che la banca aderente può comunque offrire condizioni migliorative rispetto a quelle previste dall'accordo.
- Le richieste per l'attivazione degli strumenti descritti nel nuovo accordo dovranno essere presentate dalle imprese entro il 30 giugno 2014, utilizzando il modulo predisposto dalle singole banche sulla base del modello che sarà elaborato dall'ABI. Le domande di allungamento dei mutui, che a tale data dovessero trovarsi ancora in fase di sospensione, potranno essere presentate entro il 31 dicembre 2014.
- Al fine di favorire la partecipazione delle banche, l'ABI si impegna a promuovere l'iniziativa presso i propri associati e a fornire alle Associazioni delle imprese adeguata informazione circa le banche aderenti.

6. Impegni aggiuntivi delle parti

- Le parti firmatarie si sono impegnate a predisporre un meccanismo di monitoraggio relativo alla tipologia di imprese beneficiarie delle operazioni qui descritte, al volume e alle caratteristiche delle operazioni stesse, con la pubblicazione periodica dei risultati.
- Le associazioni imprenditoriali firmatarie, si sono impegnate a promuovere l'accordo presso le rispettive Federazioni rappresentative dei Confidi, ai fini della realizzazione delle operazioni previste dall'accordo.
- Al fine di consentire che le operazioni di cui all'accordo, previa valutazione della banca, possano fruire, per il periodo di ammortamento aggiuntivo, della copertura del Fondo di garanzia per le PMI ovvero del Fondo ISMEA, le parti firmatarie si sono impegnate a proporre al Comitato di gestione del Fondo di garanzia per le PMI ed alla Società gestione fondi per l'agroalimentare (SGFA) soluzioni operative che tengano conto delle finalità complessive dell'accordo, in coerenza con il principio di salvaguardia delle risorse degli stessi fondi. Tali soluzioni operative avranno validità temporanea legata all'operatività dell'accordo.

Cordiali saluti.